

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, PRIMA BIS SEZIONE CIVILE,

composta dai magistrati signori:
DOTT. Renato LIPANI Presidente
DOTT. Maria Silvana FUSILLO Consigliere rei,
DOTT. Fulvio DACOMO Consigliere

ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa n. 246/014 R.G., avente ad oggetto: "Reclamo contro sentenza dichiarativa di fallimento", discussa all'udienza collegiale del 06/06/014 e vertente

IMPRESA, (OMISSIS)

TRA

RECLAMANTE

FALLIMENTO, (OMISSIS),

RECLAMATA CONTUMACE

e

BANCA S.P.A., (OMISSIS)

RECLAMATA

Conclusioni

Reclamante: in riforma della sentenza n. 21 del 17/01/2014, revocarsi la dichiarazione di fallimento; condannarsi la Banca SPA. al risarcimento del danno, al pagamento delle spese della procedura fallimentare e al compenso per il curatore fallimentare. Spese.

Reclamata: rigettarsi il reclamo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 21 del 17/01/2014, non notificata, il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento della IMPRESA, su istanza della Banca S.p.A., creditrice della somma di € 107.182,00, in forza di decreto ingiuntivo definitivo emesso dal Tribunale di Napoli.

Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria il 13/03/2014, l'IMPRESA ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 18 L.F., contro tale sentenza, e ha chiesto la revoca della dichiarazione di fallimento, nonché la condanna della creditrice istante al risarcimento del danno e al pagamento delle spese della procedura fallimentare. A sostegno del reclamo, il ricorrente ha affermato che la società possiede congiuntamente i tre requisiti di non assoggettabilità al fallimento previsti dall'art. 1 L.F.

La Banca S.p.A., costituitasi, ha chiesto il rigetto delle domande. Il fallimento non si è costituito. Acquisito il fascicolo prefallimentare, la causa è stata riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Va dichiarata la contumacia della curatela, non costituitasi, sebbene ritualmente citata.

2- Il decreto correttivo del 2007 (D.lgs. 169/07), al fine di individuare l'imprenditore commerciale non sottoponibile a fallimento, ha introdotto (art. 1 L.F.) i tre requisiti dimensionali dell'attivo patrimoniale, che non deve essere superiore a € 300.000,00 (Lett. a), dei ricavi lordi (lett. b), che non devono superare e 200.000,00, riferiti all'arco temporale costituito dai tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, e dell'ammontare dei debiti (lett. e), che non deve superare € 500.000,00. Ha previsto, inoltre, che essi devono essere posseduti congiuntamente, con la conseguenza che la sussistenza anche di uno solo di tali requisiti dimensionali determina la sottoponibilità a fallimento del debitore, su cui incombe l'onere della prova in ordine al possesso congiunto degli stessi (v. Cass 15/11/010 n. 23052). Inoltre, l'art. 15 LF prevede il presupposto soggettivo di fallibilità della titolarità di debiti scaduti e non pagati per un ammontare superiore a E 30.000,00,

2a- La reclamante non ha prodotto le scritture contabili (libro giornale e libro degli inventari) prescritti dall'art. 2214 cc né il registro dei beni ammortizzabili. Non appaiono utili al fine di provare la sussistenza dei requisiti di non fallibilità, i prodotti modelli UNICO 2011-2012-2013, i Registri IVA 2011-2012 e 1RAP 2011-2012-2013. Sulla base di tali elementi, non è possibile verificare con certezza quale sia l'effettiva dimensione della società nei tre esercizi precedenti. Sussiste lo stato di insolvenza, desumibile dalla condotta inadempiente del debitore e dai numerosi protesti riportati (v. visure in atti), circostanza che non è oggetto di reclamo. Infine, il credito non è contestato, è di molto superiore all'importo stabilito dall'art. 15 LF ed è stato accettato in via definitiva in sede giudiziale.

3- In definitiva, quindi, non avendo il reclamante dato prova del possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità e sussistendo il requisito soggettivo previsto dall'art. 15 LF, deve essere condivisa la decisione reclamata che ha dichiarato il fallimento. Ne consegue il rigetto del reclamo, con pronuncia che assorbe e rende superfluo l'esame delle domande di risarcimento del danno e di pagamento proposte dal reclamante avverso la creditrice istante.

4- Le spese, liquidate in dispositivo secondo il DM 55/013, seguono il principio della soccombenza

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Napoli, prima bis sezione civile, pronunciando sul reclamo proposto da IMPRESA contro la sentenza n. 21 del 17101/2014 del Tribunale di Napoli che ha pronunciato il suo fallimento, così provvede:

- rigetta il reclamo.
- condanna il reclamante alla refusione delle spese di lite in favore della Banca S.p.A., che liquida in complessive C 1.995,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie.

Così deciso in Napoli il 13/06/014.

Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

Cons. rel. Maria Silvana FUSILLO

**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.*

 **Ex Parte Creditoris** 
Rivista di Informazione Giuridica

 **Ex Parte Creditoris** 
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica